

COMUNE DI ELMAS

Servizio Polizia Amministrativa

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA FORMAZIONE DI
UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE DI N. 4
(QUATTRO)
LICENZE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI AUTO PUBBLICHE
DA PIAZZA
(TAXI) CON AUTOVETTURA. – **Risposta a quesito n. 1.**

E' stato richiesto di sapere se la prescritta certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di partecipazione al concorso di cui in oggetto.

A riguardo si precisa che i requisiti per l'ammissione al concorso sono stabiliti dall'art. 11 del vigente Regolamento per il Servizio Taxi del Comune di Elmas. In modo particolare l'art. 11, comma 3, lett. c) prevede che la domanda deve essere corredata, tra l'altro, della certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Tuttavia il comma 7 del predetto art. 11 Reg. stabilisce che " I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze possono essere autocertificati secondo le forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000, ad eccezione del possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada (titolare di patente di guida e c.a.p., ovvero c.q.c.), fatti salvi i necessari accertamenti e verifiche d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale."

Lo stesso bando di concorso nell'apposito paragrafo rubricato "Requisiti per l'Ammissione", al punto n. 4 riporta pedissequamente quanto stabilito nel predetto art. 11, comma 7 del Reg.

Per quanto sopra indicato per l'ammissione alla partecipazione al concorso pubblico di cui all'oggetto, si ribadisce che è necessario produrre la certificazione medica con data non antecedente a tre mesi attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio; tuttavia in alternativa la persona interessata potrà sostituirla secondo la forma di autocertificazione o di certificazione sostitutiva prevista dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 (artt. 46 e 47), sotto la propria responsabilità e consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci.

SETTORE

IL RESPONSABILE DEL

(Dr. Marco Pili)

